



UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 299 del 29/12/2021

Oggetto: DPR 160/2010 - ART.53 LR 24/2017 REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI COLORNO, PROGETTO DEFINITIVO, COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA. VALUTAZIONI DI COMPETENZA..

IL PRESIDENTE

VISTI:

il DLgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017e la Circolare n. 179478 del 14.3.2018 ;

PREMESSO:

che il Comune di Colorno ha convocato una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i. finalizzata alla valutazione del progetto definitivo finalizzato alla Realizzazione del nuovo Centro di Raccolta del Comune di Colorno, in Via Melloni, comportante variante allo strumento urbanistico di POC secondo la procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017;

che il Comune di Colorno ha convocato due sedute della Conferenza dei Servizi per l'esame della pratica in oggetto che si sono svolte in modalità videoconferenza il 13.12.21 e 27.12.21;

che l'Amministrazione Provinciale, nell'ambito dell'ultima seduta, ha formulato un parere preliminare di carattere urbanistico favorevole, rimandando a specifico Decreto Presidenziale, al

termine del periodo di deposito e previa acquisizione di tutti i contributi degli enti competenti in materia ambientale, la valutazione integrata della variante urbanistica con le analisi ambientali condotte per la variante POC stralcio e nello studio di fattibilità del progetto;

che il Comune di Colorno ha provveduto, nel rispetto della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017, al deposito e alla pubblicazione degli elaborati di progetto e variante urbanistica, comprensivi degli elaborati di analisi ambientale sopra richiamati;

che il Comune di Colorno ha espressamente dichiarato in sede di Conferenza che, nel periodo di deposito degli elaborati, non risultano pervenute osservazioni riguardo al progetto e alla necessaria variante urbanistica e che i contenuti devono pertanto intendersi confermati;

CONSTATATO che l'attuale stazione ecologica comunale è localizzata in via Volta, su un'area di circa 3.600 mq, di proprietà comunale, ma tale attività, gestita da Enia, necessita di essere delocalizzata stante la diretta interferenza con l'elettrodotto AT a 132Kw connesso alla centrale di trasformazione elettrica posta immediatamente a sud dell'attuale stazione ecologica;

che l'analisi delle opportunità localizzative del nuovo centro (che dovevano rispettare i principi di economicità di acquisizione delle aree, di prossimità con il sistema insediativo, di adeguata distanza dal sistema residenziale) ha portato ad indicare l'area che si attesta sul lato sud di via Melloni;

che il PSC vigente ha previsto all'interno delle aree di sviluppo produttivo poste a sud di via Melloni, l'individuazione del Centro di Raccolta attraverso specifica Variante al PSC approvata nel 2017, demandandone la specifica configurazione e disciplina alla fase attuativa;

che l'intervento di realizzazione del nuovo Centro di Raccolta era stato quindi individuato, seppur con una configurazione lievemente differente rispetto alla proposta attuale, tra le opere pubbliche da attuare nel quinquennio di validità dello strumento scaduto (POC2014-2019); intervento (ex scheda OP-CdR), che nella sua consistenza e analisi dei potenziali effetti sul contesto territoriale, risulta pertanto essere già stato oggetto di valutazione e approvazione all'interno di tale strumento previgente;

che la delibera C.C.64 del 23.12.2019 "*Delibera di indirizzo per individuazione delle previsioni del POC (Piano Operativo Comunale) da attuarsi attraverso permesso di costruire convenzionato ai sensi della L.R. 24/2017*", non ricomprende né l'intervento SN20 (Potenziale sviluppo della ditta esistente a nord di via Melloni), né il citato intervento OP-CdR (Nuovo Centro di Raccolta);

che pertanto è risultata necessaria una variante urbanistica al POC ai sensi dell'art. 53 della LR 24/17;

che l'area si estende per circa 5.000 mq in Via Melloni e dal punto di vista dell'accessibilità, si attesta su via Melloni, all'ingresso del capoluogo arrivando da sud, in prossimità dell'incrocio con la SP 343;

che dall'analisi del contesto programmatico\pianificatorio di competenza del Servizio Pianificazione per l'area oggetto dell'intervento, si evidenzia che:

- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano - PdGRA (adottato dal C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Del. n. 4 del 17 dicembre 2015 e aggiornato a seguito della Deliberazione n.7/2019 del 20.12.2019) classifica la porzione di territorio interessata dall'intervento in oggetto come "area *interessata da alluvione rara (P1) del reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP)*". Nelle aree interessate da alluvione rara (aree P1), trovano applicazioni le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI, di cui il P.T.C.P. della Provincia di Parma ha assunto il valore e gli effetti ai sensi dell'art.57 del D.Lgs n.112/98 sia sotto il profilo cartografico che

normativo;

- sempre il PGRA classifica, inoltre, l'area in questione come “area *interessata da alluvione frequente (P3) del reticolo secondario di pianura (RSP)*”; in tali aree, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione (art. 5.2 del DAL 1300/2016):
 - di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;
 - di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio;

che per garantire tali misure, nelle aree urbanizzabili/urbanizzate e da riqualificare soggette a POC/PUA ubicate nelle aree P3 e P2, nell'ambito della procedura di ValSAT di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i., la documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve contenere adeguate valutazioni al fine di definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità idrauliche rilevate in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali;

che con riferimento al sistema territoriale ambientale definito dal PTCP, l'area oggetto di studio non risulta essere interessata da condizioni ostative la progettualità proposta, anche in ragione del possibile interesse pubblico dell'intervento;

che in particolare per l'area in oggetto è riconosciuta “poco vulnerabile” sotto il profilo idrogeologico (PTA Tav.6 – *Classi di Vulnerabilità*);

che in riferimento ai disposti della L.R. n.19/2008 si ritengono non necessari approfondimenti in merito alla compatibilità della variante con gli aspetti sismici del territorio in esame, fermo restando gli obblighi di legge a livello di progettazione esecutiva previsti dal D.M. 17.01.2018;

CONSIDERATO che nella seduta istruttoria del 13.12.2021 gli enti competenti in materia ambientale consultati (ARPAE, AUSL) hanno evidenziato la necessità di integrare la documentazione tecnica con specifici approfondimenti in merito ai punti di seguito evidenziati:

- necessità di valutazione del traffico indotto, soprattutto in relazione all'impatto acustico che questo può comportare vista la vicinanza di alcune civili abitazioni al centro di raccolta rifiuti;
- in merito allo Studio previsionale di Impatto acustico si rileva che le valutazioni sono riferite alla fase di cantiere, che va propriamente affrontata in sede di richiesta in deroga per attività rumorose.
- lo studio è privo di una stima dell'impatto acustico generato nella fase di esercizio (transito dei mezzi, apparati elettromeccanici interni, fasi di scarico dei materiali, ecc.) e si richiedono pertanto integrazioni;

che con nota Prot. n.16563 del 24/12/2021 sono state inoltrate le integrazioni documentali a riscontro delle richieste di modifiche e approfondimenti avanzate in sede di Conferenza dei Servizi Istruttoria del 13/12/2021;

Consorzio di Bonifica ha espresso parere di competenza favorevole (nota del 23.12.21) con prescrizioni tecniche riguardanti gli elementi\presidi idraulici di seguito richiamati:

- Tombino di attraversamento della Dugara di Vedole;
- Sistema di gestione delle acque meteoriche;
- Distanze da garantire rispetto al ciglio sponale della Dugara di Vedole;
- Reflui domestici;
- Opere in alveo canale;

che ARPAE, preso atto delle integrazioni trasmesse, ha espresso parere favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni (finalizzate alla successiva fase di AUA):

- in sede di domanda per l'Autorizzazione unica Ambientale (AUA) sarà necessario riformulare la relazione previsionale di impatto acustico presentando tutte le time history distinte;
- entro 30 giorni dall'entrata in esercizio del centro di raccolta, dovrà essere eseguito un collaudo acustico;
- elaborazione della seguente specifica documentazione da presentare in sede di AUA:
- planimetria degli scarichi idrici con evidenziati i diversi tipi di rete fognaria presenti nell'insediamento con un proprio colore distintivo;
- schede tecniche in merito al dimensionamento, al funzionamento e alle caratteristiche strutturali degli impianti di trattamento per gli scarichi presenti, nel rispetto delle DGR 1053/2003, DGR 286/2005 e DGR 1860/2006;
- relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;

che, a seguito del previsto periodo di deposito, non risultano pervenute e trasmesse specifiche osservazioni al progetto e alla necessaria proposta di variante urbanistica;

che preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene che non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio, alla realizzazione del progetto in esame, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale;

che l'istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, non ha evidenziato significative criticità in merito ai principali aspetti ambientali e di compatibilità geologica connesse proposta di variante urbanistica in oggetto;

che in merito agli aspetti idraulici si prende atto delle valutazioni di seguito sintetizzate ed estratte dalla verifica di compatibilità idraulica presentata e successivamente integrata a seguito dei lavori della CdS:

- il piano terra di progetto del centro di raccolta (analogamente quota del piazzale di manovra e dei vari settori di conferimento) sarà predisposto ad una quota di protezione idraulica di 28.78 m s.l.m., calcolata considerando un franco di 30 cm rispetto la più elevata quota di riempimento fra le sezioni collimate del tratto idraulico di "*Dugara di Vedole*" tangente al lotto considerato;
- considerando le conclusioni del paragrafo 5.1 delle *DGR* 1300/2016, in virtù dei modesti tiranti idrici e delle modeste velocità attese si escludono problematiche dovute a spinte idrostatiche orizzontali, spinte di galleggiamento, situazioni di immersione prolungata, spinte idrodinamiche ed impatto di detriti con le strutture;
- si escludono problematiche di erosione, sifonamento e scalzamento delle fondazioni dei muri perimetrali in calcestruzzo progettati a recinzione dell'impianto;
- non sono previsti piani interrati o seminterrati;

che alla luce delle integrazioni presentate si ritiene verificata la compatibilità idraulica dell'intervento, in quanto il progetto garantisce i seguenti requisiti, richiesti dalla D.G.R. 1300/2016

della Regione Emilia Romagna:

- riduzione del danneggiamento alle strutture e ai beni, attuato mediante soluzioni quali la sopraelevazione del piazzale di manovra e dei vari settori di conferimento e l'assenza di piani interrati o seminterrati;
- copertura preventiva dei settori di conferimento riservati ai rifiuti pericolosi (RUP) ed agli elettrodomestici (RAEE), evitando così l'adozione di sistemi fisico-chimici per il trattamento delle acque di prima pioggia (esempio carbone attivo);
- rispetto del criterio di invarianza idraulica, ottenuto mediante la realizzazione di una vasca di laminazione, che permette l'immagazzinamento di volumi idrici ed il loro rilascio differito nel tempo, tale da mantenere le portate in uscita dall'area sostanzialmente invariate rispetto alla situazione attuale;
- verifica idraulica della sezione dello scatolare per l'attraversamento del canale "Dugara di Vedole" su "Via Melloni", con l'esclusione di allagamenti o fenomeni erosivi localizzati.

che, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi, valutate le analisi ambientali effettuate, visti altresì i pareri positivi di AUSL e ARPAE alla luce delle integrazioni prodotte, si ritiene che la stessa variante al POC non sia da assoggettare a specifica procedura di VAS\ValSAT;

SENTITO il Presidente Andrea Massari

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di esprimere parere favorevole sulla variante urbanistica al POC del Comune di Colorno nell'ambito della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017 per l'intervento di realizzazione del nuovo Centro di Raccolta in Colorno;

di disporre che, in riferimento alle indicazioni dell'art.12 del D.Lgs n. 4 del 16/01/2008 nonché dell'art. 5 della L.R. 20/2000, la Variante in esame non debba essere assoggettata a procedura di VAS nel rispetto di quanto sopra CONSIDERATO;

di trasmettere altresì al Comune di Colorno copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente

(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **4738 /2021** ad oggetto:

" DPR 160/2010 - ART.53 LR 24/2017 REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI COLORNO, PROGETTO DEFINITIVO, COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA. VALUTAZIONI DI COMPETENZA.. “

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 28/12/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale